

**N. R.G. 6596/2017**



**TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE**

Prima Civile

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6596/2017

Oggi 12.12.2019, alle ore 10:06, innanzi al Giudice, dott.ssa Bianca Manuela Longo, sono comparsi:  
per parte opponente [REDACTED] per delega; per parte opposta [REDACTED] per delega.

Il giudice invita le parti alla discussione orale e a precisare le proprie conclusioni:

[REDACTED] si riporta ai propri atti e ne chiede l'accoglimento;

[REDACTED] si riporta ai precedenti scritti difensivi, precisa le conclusioni come in atti ed insiste nel rigetto della opposizione.

Il Giudice

Terminata la discussione orale della causa si ritira in camera di consiglio per deliberare, rinviando le parti al termine dell'udienza per la lettura della decisione.

All'esito della camera di consiglio, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile,

in composizione monocratica,

dott.ssa Bianca Manuela Longo,

pronuncia la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 6596/2017 R.Gen.Aff.Cont.

**TRA**

pagina 1 di 6

██████████ (C.F. ██████████) e ██████████ (C.F. ██████████), rapp.ti e difesi dall'avv. ██████████ giusto mandato in atti, presso il cui studio elettivamente domiciliario in ██████████

- OPPONENTI -

E

██████████, in cui è fusa per incorporazione ██████████ con sede in ██████████ alla via dell'Indipendenza n. 2, C.F.02402101204, in persona de legale rapp.te p.t;

- OPPOSTA CONTUMACE -

██████████ (c.f. e partita IVA ██████████), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, con domicilio eletto c/o l'Avv.to ██████████ del Foro di Nocera Inferiore, in ██████████

- OPPOSTA INTERVENUTA -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, contratti bancari.

Conclusioni: come a verbale d'udienza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato ██████████ e ██████████ proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1858/2017 (R.G. n. 849/2017) emesso e pubblicato in data 10.10.2017 e notificato il 19.10.2017 con il quale il Tribunale di Nocera Inferiore gli ingiungeva il pagamento in favore di ██████████ fusasi per incorporazione in ██████████ della somma di € 27.676,24, oltre interessi di mora al tasso convenzionale e spese di procedura.

In primo luogo, l'opponente lamentava l'inesistenza del credito nella misura indicata da parte opposta "per esser stati illegittimamente disattesi i principi di equivalenza finanziaria", applicando la creditrice, di fatto, nel contratto di finanziamento oggetto di procedimento monitorio, un "tasso annuo effettivo globale" (TAEG) difforme e più alto di quello contrattualmente pattuito.

Gli ingiunti contestavano, inoltre, la illegittima applicazione nel contratto del sistema di ammortamento alla francese, il quale, per suo naturale meccanismo di funzionamento, comporterebbe un occulto ed illegittimo anatocismo in violazione dell'art. 1283 c.c.

Infine, nella memoria istruttoria I termine, precisavano che le pattuizioni di cui al contratto sono da considerarsi nulle per illiceità della causa ex art. 1343 c.c., "che si configura quando un determinato schema negoziale venga piegato al fine di perseguire finalità contrarie ai principi giuridici ed etici fondamentali dell'ordinamento".

Per tali ragioni, parte opponente concludeva chiedendo la revoca per parziale inesistenza della pretesa creditoria del decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata, la riduzione della somma ingiunta all'effettivo suo ammontare; infine, la condanna dell'opposta alla refusione delle spese di lite.

Non si costituiva in giudizio l'opposta, regolarmente citata, mentre depositava comparsa di costituzione e risposta [redacted] cessionaria del credito intervenuta nel giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 111 e 105 c.p.c.; tale cessione non è stata contestata da controparte e risulta provata dal contratto e dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale allegati alla comparsa (doc. 4 e 5).

L'opposta cessionaria, ritenendo l'opposizione infondata e dilatoria, concludeva chiedendo di respingere ogni domanda ed eccezione avversaria e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata, in ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva condannarsi [redacted] e [redacted] al pagamento in favore di [redacted] di euro 27.676,24, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma da accertarsi nel corso del giudizio; con vittoria di spese.

Esperito invano il tentativo di mediazione ed esaurita la fase istruttoria, meramente documentale, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata alla odierna udienza per la discussione orale.

Venendo alla valutazione di diritto, l'opposizione è infondata.

In primo luogo, sono circostanze documentalmente provate e non contestate da parte opponente la sottoscrizione del contratto di finanziamento oggetto del procedimento monitorio (all. 5 ricorso per d.i.), l'avvenuta erogazione delle somme e l'inadempimento delle rate del contratto indicate in ricorso (v. all. 6 ricorso per d.i.).

Non risulta, invece, in alcun modo provata l'apodittica affermazione di parte opponente, secondo la quale sarebbe stato applicato un T.A.E.G. difforme e più alto rispetto a quanto pattuito in contratto.

Invero, grava sull'opponente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare la fondatezza di tale eccezione, allegando il dato numerico di difformità e il calcolo effettuato per giungere a tale conclusione, permettendo così di valutare l'attendibilità logica e matematica del metodo utilizzato per la determinazione del TAEG effettivo. Nessun calcolo viene riprodotto dagli oppositori, né viene allegata alcuna perizia di parte a sostegno di tale affermazione.

D'altra parte, nemmeno a tal fine è sufficiente la fumosa accusa alla finanziaria di aver disatteso "i principi di equivalenza finanziaria": la contestazione è generica e, quindi, del tutto inammissibile.

Altrettanto generica ed inammissibile risulta la paventata nullità del contratto per illiceità della causa, non risultando nemmeno indicato quale sarebbe lo scopo contrario ai principi giuridici perseguito dallo schema contrattuale posto in essere tra le parti, vale a dire il contratto di finanziamento.

Da ultimo, infondata è anche la contestazione di anatocismo occulto in ipotesi di applicazione nei contratti di finanziamento del meccanismo di "ammortamento alla francese".

Per granitica giurisprudenza di merito e di legittimità, infatti, l'ammortamento alla francese, per sua natura, non comporta anatocismo e non è illegittimo.

Invero, il "piano di ammortamento a rate costanti" non importa indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò *tout court* in contrasto con il divieto di anatocismo, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi, calcolata sul capitale residuo: nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi è via via decrescente.

Considerato che la quota di interessi viene calcolata esclusivamente sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti, deve parlarsi di interessi semplici e non già di interessi composti, in quanto solo al fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l'interesse composto.

Il meccanismo, quindi, esclude la possibilità che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto finiscano per essere determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato (di recente, conformi Tribunale Brescia sez. II, 03/10/2019, n.2635; Tribunale Milano sez. VI, 27/06/2019, n.6299; Tribunale Roma sez. XVII, 14/03/2019, n.5583; Tribunale Parma sez. II, 21/02/2019, n.305; Tribunale Livorno, 03/01/2019, n.5; sul punto, v. anche Cass. Sez. I, 11400/2014, secondo cui "la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia").

La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio

del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli).

Nel caso di specie gli opposenti non hanno, peraltro, allegato alcun elemento idoneo a ritenere che il piano di ammortamento specificatamente concordato tra la convenuta e gli stessi sia viziato da anatocismo, essendosi piuttosto limitati ad affermazioni generali e astratte relative al piano "alla francese" e alla richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertarne la sussistenza.

Attesa dunque l'infondatezza e l'assoluta genericità delle contestazioni formulate, in alcun modo supportate da prove, non poteva essere disposta Ctu tecnico contabile, in quanto la stessa avrebbe avuto natura meramente esplorativa. La consulenza tecnica d'ufficio non è infatti mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il Giudice nella valutazione di elementi acquisti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Pertanto tale mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e va quindi negato qualora la parte aspiri con essa a supplire alla carenza delle proprie allegazioni, come verificatosi nel caso di specie (Cass., n. 30218/2017; Cass., n. 3130/2011).

In conclusione, l'opposizione risulta del tutto infondata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, e tra minimi e medi per la fase istruttoria, meramente documentale, e per quella decisionale, attesa la discussione orale della causa, nei soli confronti dell'opposta intervenuta, non essendo liquidabili spese nei confronti della parte opposta vittoriosa contumace, non subendo quest'ultima alcuna diminuzione patrimoniale cagionata dallo svolgimento di attività processuali (Tribunale Massa, 13/11/2018, n.799).

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del G.U. dott.ssa Bianca Manuela Longo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il D.I. n. 1858/2017 (R.G. n. 849/2017) emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 10.10.2017;

2) Condanna [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] [REDACTED] delle spese del presente giudizio, che liquida in €6.500,00, oltre IVA, CPA e rimb.spese forf. come per legge.

È verbale, ore 11:40.

**Il G.U.**

**Dott.ssa Bianca Manuela Longo**

